



Comune di Campagnola Cremasca

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 44 del 06-06-2019

**OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PANCRAZIO MARTIRE
DI CAMPAGNOLA CREMASCA PER LA REALIZZAZIONE DEL
GREST 2019**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **sei** del mese di **giugno** alle ore **09:30**, **nella sala delle adunanze presso la sede del Comune**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Agostino Guerini Rocco la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Massimiliano Alesio

Intervengono i Signori:

Guerini Rocco Agostino	Sindaco	Presente
Baratta Mauro	Assessore	Presente
Dede' Eugenio	Assessore	Presente

PRESENTI n. 3

ASSENTI n. 0.

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 03.06.2019 al protocollo n. 1054 del Parroco Don Luciano Taino, rivolta ad ottenere un contributo da questo Comune a sostegno della organizzazione del GREST 2019 per il periodo estivo (progetto GREST anno 2019).

RICONOSCIUTO il valore aggregativo sociale e formativo dell'iniziativa proposta, meritevole di sostegno e valorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, che altrimenti dovrebbe organizzare in proprio tale attività, che presenta chiari profili di pubblico interesse.

DATO ATTO che:

- Il GREST costituisce una meritevole iniziativa di carattere non solo ricreativo, ma anche culturale, sociale e didattico, afferenti ai compiti istituzionali del Comune.
- Attraverso la predetta iniziativa, i ragazzi interessati potranno partecipare a diverse attività, di varia natura, con benefici effetti in termini didattico-culturale, oltre che ausiliare le famiglie nel periodo di chiusura delle Scuole.
- La Regione, con la legge n. 22/2001 (art. 1), ha riconosciuto *“la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente”*.

RILEVATO di voler sostenere la meritevole iniziativa, attraverso l'erogazione di un contributo di € 1.200,00.

TENUTO CONTO che l'erogazione di contributi e di altri vantaggi, aventi natura economica, è consentita e non dà luogo a sponsorizzazione, se le attività, destinatarie dei benefici, presentano chiari connotati di servizio pubblico ed elementi di pubblico interesse. Infatti, la Corte dei conti (sez. regionale Lombardia, n. 1.075 del 23 dicembre 2010) ha fornito importanti precisazioni in merito al concetto di “sponsorizzazioni” ed alle differenze con i diversi istituti delle “erogazioni” e “contributi”. Precisamente, la Corte ha affermato che non si configura il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9°, decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010) laddove vi sia in presenza di “contributi”, cioè in presenza di un intervento finanziario del Comune, finalizzato a favorire l'erogazione di servizi ed attività in favore della collettività. Ad avviso dei giudici contabili, il contributo per poter essere tale e, dunque, non dar luogo a sponsorizzazione (ora vietata), deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e può essere erogato anche in favore di soggetti privati *“rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”*. Recentemente, la giurisprudenza contabile, seguendo il solco interpretativo tracciato con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, vietate, come detto dal decreto legge n. 78/2010, ha evidenziato come *“tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota,*

nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria". Restano dunque ammesse le spese relative ad iniziative organizzate da Amministrazioni pubbliche, direttamente o indirettamente, *"purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio"* (Corte dei Conti, Lombardia, parere n. 89/2013). Ancora, si è ribadito che: *"non rientra invece nella nozione di sponsorizzazione la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio"* (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Marche, 4/12/2014 n. 133). Al riguardo, appare ben evidente che il progetto in esame, presentato dall'oratorio di Campagnola Cremasca, presenta spiccati ed inequivoci profili di pubblico interesse, quali attività di natura istituzionale. Infatti, si tratta di un servizio pubblico, interessante la popolazione studentesca territoriale nel periodo di chiusura delle scuole. Trattasi, dunque, di una concreta fattispecie in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, dando luogo a contributi funzionali allo svolgimento di un'attività propria del Comune esercitata tramite soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, non disponendo l'ente degli strumenti per provvedere direttamente.

TENUTO CONTO, inoltre, che:

- come anche chiarito dalla Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 *"....., devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*.
- La Corte conti Lombardia, nel parere n. 218/2014, in relazione ad una fattispecie pressoché simile (contributi in favore della Parrocchia locale, che organizza un campo estivo parrocchiale per minori e giovani) ha formulato le seguenti direttive generali: *" Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. L'attività, dunque, che rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Questo profilo, come detto, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere indicato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione è inoltre tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio"*.

ATTESA la necessità di garantire i supporti economici e logistici richiesti.

VISTO il bilancio dell'esercizio in corso approvato con deliberazione consiglio comunale n. 6 del 07.02.2019, esecutiva ai sensi di legge.

CONSIDERATA la notevole rilevanza sociale dell'iniziativa a favore di questa comunità.

RITENUTO il progetto presentato meritevole di interesse e di intervento da parte del Comune.

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

RICHIAMATO il regolamento per l'erogazione dei benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di ritenere il progetto presentato dalla Parrocchia di Campagnola Cremasca meritevole di interesse e d'intervento da parte del Comune.
2. Di erogare, in favore della Parrocchia di Campagnola Cremasca, un contributo di € 1.200,00 imputando la spesa all'intervento n. 1.06.03.05 Cap.2 (6.1.08.1.1.4.43.1.1) del bilancio in corso che presenta la necessaria libera disponibilità;

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N .44 DEL 06-06-2019

**OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PANCRAZIO MARTIRE DI
CAMPAGNOLA CREMASCA PER LA REALIZZAZIONE DEL GREST 2019**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 06-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 06-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Graziella Martino

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Agostino Guerini Rocco

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
11-06-2019 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 11-06-2019

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio informatico del Comune dal 11-06-2019 al
26-06-2019

Campagnola Cremasca, 11-06-2019

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il 06-06-2019 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, _____

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio